



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

ORDINANZA N° 04 DEL 02 LUGLIO 2021
IL SINDACO

Premesso che nel periodo estivo le aree di circolazione del centro dell'abitato di questo comune di Joppolo Giancaxio della via Roma, del Corso Umberto e della Piazza Marconi sono caratterizzate dall'affluenza di un alto numero di cittadini per la presenza delle attività commerciali e per l'utilizzo di questi spazi raccolti del paese come luoghi di passeggio;

Rilevato, in particolare, che nelle ore preserali e serali, l'aumento del traffico veicolare impone misure adeguate per la tutela dell'utenza debole (bambini e anziani e semplici pedoni,) specie in queste aree del centro abitato maggiormente esposte;

Considerato che tale tutela s'impone per ragioni di sicurezza stradale e protezione della incolumità delle persone e a tale fine s'intende istituire, per il periodo compreso dal 05 luglio al 25 settembre 2021, l'isola pedonale con validità dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nelle seguenti aree di circolazione:

- via Roma,
- Corso Umberto
- Piazza Marconi

VISTO l'art. 3, comma 1, n. 2) del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

a partire da lunedì 5 LUGLIO e fino a domenica 26 SETTEMBRE 2021, l'interdizione della circolazione stradale nel centro abitato di Joppolo Giancaxio, mediante l'istituzione della seguente isola pedonale con validità dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo:

- Via Roma,
- Corso Umberto
- Piazza Marconi

In deroga, è consentita la circolazione nell'isola pedonale degli automezzi delle forze di Polizia, dei servizi di emergenza e di soccorso, nonché, ai velocipedi e ai veicoli di persone disabili munite di apposito contrassegno.

DISPONE

Demandare alla Polizia municipale e al Settore Tecnico - viabilità - il compito della delimitazione dell'area pedonale da interdire alla circolazione dei veicoli mediante la collocazione di opportuna segnaletica di divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente provvedimento.

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze ed in uso alla Polizia Locale.

In deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza è consentita alle categorie di veicoli di seguito puntualmente indicate e richiamate, debitamente riconoscibili dagli emblemi appartenenza, la viabilità:

-veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;

-veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale e altre forze di Polizia, Forze Armate e di Polizia Giudiziaria. Sono a queste equiparate le Guardie Giurate appartenenti ad Istituti di appartenenza;

-veicoli specificatamente adibiti a servizi di soccorso nell'esercizio dei propri compiti;

-veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e quelli appartenenti ad altri Uffici Pubblici purché di proprietà contrassegnati da emblema della rispettiva amministrazione;

-veicoli degli invalidi con esposto lo speciale contrassegno;

-veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società le quali svolgono servizi pubblici, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza;

-medici in visita (i predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza, una targa da rilascia stesso Ordine, il contrassegno dei medici e la scritta - Inoltre il sanitario dovrà indicare la Via ed il numero civico dove presta la propria opera a di inizio della sosta); per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza.

DISPONE

Altresi che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio del comune in modo che tutti possano prenderne visione;

venga trasmessa al personale dell'ufficio tecnico, alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Joppolo Giancaxio.

AVVISA



A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e s.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del dpr n. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Joppolo Giancaxio, li 02 luglio 2021

Il Responsabile del Settore
Dott. G. Carruca



IL SINDACO

Angelo Giuseppe Fortella

